# COMUNE DI PRALBOINO

**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

## *Regolamento*

## *per il funzionamento del Consiglio comunale*

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 28.05.2022

# INDICE

**CAPO I**
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Sede consiliare
Articolo 3 - Pubblicità delle sedute

**CAPO II**
**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI**

Articolo 4 - Presidenza delle sedute consiliari
Articolo 5 - Funzioni del Sindaco
Articolo 6 - Ordine dei lavori
Articolo 7 - Compiti del Sindaco
Articolo 8 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
Articolo 9 - Capigruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo
Articolo 10 - Commissioni consiliari
Articolo 11 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

**CAPO III**
**SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Articolo 12 - Sedute pubbliche e aperte
Articolo 13 - Sedute segrete
Articolo 14 - Convocazione del Consiglio comunale
Articolo 15 - Avviso di convocazione - termini di consegna
Articolo 16 - Numero legale - prima e seconda convocazione
Articolo 17 – Videoconferenza da remoto
Articolo 18 - Pubblicazione delle riprese
Articolo 19 - Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese
Articolo 20 – Ordine del giorno
Articolo 21 - Deposito delle proposte per la consultazione
Articolo 22 - Validità delle deliberazioni
Articolo 23 - Verifica del numero legale.
Articolo 24 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
Articolo 25 - Disciplina delle sedute e obbligo di astensione
Articolo 26 - Ordine delle sedute. Sanzioni
Articolo 27 - Comportamento del pubblico
Articolo 28- Comportamento dei consiglieri
Articolo 29 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Articolo 30 - Durata degli interventi
Articolo 31 - Fatto personale
Articolo 32 – Mozione d'ordine
Articolo 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive
Articolo 34 - Presentazione di emendamenti
Articolo 35 - Chiusura della discussione
Articolo 36 - Dichiarazione di voto e votazione
Articolo 37 - Modalità di votazione
Articolo 38 - Votazione a scrutinio segreto
Articolo 39 – Esito delle votazioni
Articolo 40 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
Articolo 41 – Termine dell'adunanza

**CAPO IV**
**COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI**

Articolo 42 - Interrogazioni

Articolo 43 - Mozioni
Articolo 44 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

**CAPO V**
**DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI**

Articolo 45 - Diritto di iniziativa
Articolo 46 - Diritto di accesso
Articolo 47 - Diritto di informazione

**CAPO VI**
**DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 48 – Rinvio
Articolo 49 – Interpretazione del regolamento
Articolo 50 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

## CAPO I
## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e le normative vigenti.

**Articolo 2 - Sede consiliare**

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio nella parte ad esso riservata.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale o la modalità in videoconferenza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

**Articolo 3 - Pubblicità delle sedute**

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e del relativo ordine del giorno.

## CAPO II
## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

**Articolo 4 - Presidenza delle sedute consiliari**

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vice Sindaco, se è Consigliere comunale, altrimenti dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il Consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

**Articolo 5 - Funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare, può prendere la parola in qualsiasi momento, mantiene l'ordine e proclama il risultato delle votazioni.

**Articolo 6 - Ordine dei lavori**

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune; contestualmente alla pubblicazione dell'ordine del giorno e viene trasmesso ai Consiglieri comunali, agli Assessori esterni se nominati e al Revisore dei Conti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

**Articolo 7 - Compiti del Sindaco**

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Sindaco:

a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
b) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

**Articolo 8 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al Segretario comunale.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Segretario comunale allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.

**Articolo 9 - Capigruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo**

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio Capogruppo. In mancanza di tale nomina è Capogruppo il più anziano di età. La nomina del Capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare. I Capigruppo non possono appartenere alla Giunta comunale.
2. Il Sindaco comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale.

**Articolo 10 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento le Commissioni consiliari permanenti.

**Articolo 11 Attribuzioni delle Commissioni permanenti**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Spetta alle Commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. La Giunta comunale può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle Commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio nelle more della espressione del parere da parte della Commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le Commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'Assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

## CAPO III
## SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Articolo 12 - Sedute pubbliche e aperte**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Sindaco.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di Consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Sindaco ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

6. Per “sedute in modalità telematica” o “sedute in videoconferenza”, si intendono le riunioni del Consiglio Comunale che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l’organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.
7. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
    - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
    - l’identificazione degli intervenuti;
    - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
    - la visione degli atti della riunione;
    - lo scambio di documenti;
    - la visione dei documenti mostrati dal Sindaco o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
    - la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
    - la segretezza della riunione, ove prevista.
8. Per la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d’intervento, salvo i casi di seduta segreta.
9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dal presente regolamento.
10. Sia i consiglieri che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

**Articolo 13 - Sedute segrete**

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo Segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

**Articolo 14 - Convocazione del Consiglio comunale**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, l’ora e della sede della seduta ed eventualmente il ricorso alla modalità telematica della seduta.
2. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
3. Con apposito sistema di videoconferenza installato presso la sala consiliare del Comune le sedute potranno effettuarsi anche in modalità asincrona e/o mista, con partecipanti sia in presenza che in remoto.
4. L’avviso di convocazione è trasmesso telematicamente ed esclusivamente all’indirizzo di PEC Posta Elettronica Certificata posseduto dai Consiglieri comunali come dagli stessi indicato ovvero assegnato dall’Amministrazione entro cinque giorni dall’insediamento.
5. La consegna dell’avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella

casella di posta elettronica di ciascun Consigliere.

6. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal Messo comunale al domicilio eletto dal Consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento.
7. Fino a quando non è stato comunicato o assegnato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4 il Sindaco provvede a far notificare tramite Messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico dell'Assessore o del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

**Articolo 15 - Avviso di convocazione - termini di consegna**

1. L'avviso di convocazione per le sedute deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni compreso quello stabilito per la seduta ordinaria. Sono sedute ordinarie quelle che prevedono l'approvazione del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione e loro variazioni, del rendiconto di gestione, dei programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, dei piano di governo del territorio e variazioni allo stesso.
2. Per le sedute straordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno tre giorni compreso quello stabilito per la seduta straordinaria.
3. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine delgiorno delle sedute altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità e gli stessi termini di cui in precedenza per la consegna.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

**Articolo 16 - Numero legale - prima e seconda convocazione**

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati computando il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono a formare il numero legale coloro che si allontanino dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 15, è raggiunto con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, Statuto o presente Regolamento, maggioranze speciali.

**Articolo 17 - Videoconferenza da remoto**

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi in videoconferenza da remoto. Le stesse si considerano svolte nella sede istituzionale dell'Ente La decisione spetta al Sindaco se lo ritiene utile ed opportuno per assicurare lo svolgimento della riunione consiliare.
2. La seduta in videoconferenza comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando piattaforme di videoconferenza dedicate con l'utilizzo di webcam e microfono, attraverso strumenti idonei a garantire l'identificazione dei presenti collegati.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale.
4. Al momento della convocazione della seduta ad ogni partecipante verranno fornite:
   a) le istruzioni per la connessione e l'accesso alla videoconferenza;
   b) l'informativa sul trattamento dei dati personali,
5. Il Sindaco all'inizio della seduta provvederà ad informare i partecipanti che:
   a) la seduta sarà ripresa e/o registrata e le immagini saranno diffuse;
   b) invitare coloro che prendono parte alla discussione ad adottare, nel corso dei loro interventi, le cautele necessarie ad evitare la diffusione di dati particolari e giudiziari.
6. La pubblicità prevista per le sedute del Consiglio Comunale sarà garantita con la trasmissione in diretta streaming assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento. Non si provvederà nel caso in cui si presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Non sono consentite riprese audiovisive delle pause o delle interruzioni dei lavori consiliari.
7. La pubblicazione in differita della registrazione della seduta sarà possibile solo qualora il pubblico che ha assistito non sia visibile.
8. Qualora nei casi previsti la riunione avvenga a porte chiuse, i partecipanti garantiscono che la seduta non sia seguita da altri e che non sia registrata.
9. La votazione avviene per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, con web-cam accesa.
10. Per effettuare votazioni in modalità segreta il voto viene espresso mediante invio di messaggi per mezzo della chat in forma riservata e diretta al Segretario comunale.
11. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa.

**Articolo 18 - Pubblicazione delle riprese**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse in diretta e/o in differita sul sito istituzionale e/o sulle pagine istituzionali del Comune presenti nelle piattaforme online e/o tramite la collaborazione con emittenti televisive o radiofoniche.
2. Le riprese delle sedute restano disponibili sul sito o sulle piattaforme on line per sei mesi al massimo dallo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale.

**Articolo 19– Titolare e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese**

3. Nel rispetto generale della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati, il Comune è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
4. Il gestore privato di cui eventualmente il Comune si avvale per le riprese e/o la loro successiva gestione o manutenzione opera quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese a seguito di specifico accordo.

**Articolo 20 - Ordine del giorno**

5. Spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

**Articolo 21 - Deposito delle proposte per la consultazione**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, negli stessi termini temporali dell'avviso di convocazione, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali con deposito presso la Segreteria comunale o mediante deposito digitale degli stessi con mezzo idoneo indicato nell'avviso di convocazione.

**Articolo 22 - Validità delle deliberazioni**

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti (un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti).
2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca, nel caso si voti per schede segrete.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

**Articolo 23 - Verifica del numero legale.**

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

**Articolo 24 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un suo sostituto.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale, che riporta:
   - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato;
   - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
   - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
   - i provvedimenti adottati;
   - le mozioni, interrogazioni, nel testo in cui sono stati presentati;
   - le modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
5. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del Consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
6. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
7. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale.
8. Per la compilazione del verbale il Segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
10. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva alla pubblicazione; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i Consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Il processo verbale si approva con votazione che avrà luogo per alzata di mano.
11. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

**Articolo 25 - Disciplina delle sedute e obbligo di astensione**

1. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio e nel corso del

dibattitofino al termine della discussione.

2. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Sindaco può richiamarlo aconcludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
3. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco può togliergli la parola.
4. I Consiglieri obbligati all'astensione dalla discussione e votazione di un determinato argomento, lo dichiarano prima che abbia inizio la discussione e osservano la più assoluta neutralità.
5. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi diretti propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado civile (vedi tabelle). Essi, di norma, non possono partecipare alle Commissioni consiliari per trattare, discutere e deliberare argomenti in cui vi hanno interesse.

| GRADO | IN LINEA RETTA | IN LINEA COLLATERALE |
|---|---|---|
| 1° | - i genitori ed il figlio | ..... |
| 2° | - l'avo o l'ava ed il nipote | - i fratelli e le sorelle |
| 3° | - il bisavolo o la bisavola ed il pronipote | - lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella |
| 4° | - il trisavolo o la trisavola ed il trisnipote | - il prozio (fratello dell'avo) prozia ed il pronipote da fratello o sorella; i cugini, cioè figli di fratello o sorella |

| GRADO | AFFINITÀ |
|---|---|
| 1° | - i suoceri con i genitori e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri |
| 2° | - i cognati |
| 3° | - la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote ed il marito della nipote |
| 4° | - la moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino |

6. La discussione e la votazione degli strumenti urbanistici, in presenza anche di un solo Consigliere tenuto all'astensione, avviene per parti separate e termina con una discussione e una votazione complessiva, alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.

**Articolo 26 - Ordine delle sedute. Sanzioni**

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del Consigliere.

**Articolo 27 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia

locale o della forza pubblica.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
6. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del sindaco , egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il sindaco la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.
8. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il sindaco, fa predisporre lo stralcio dello stesso nella parte concernente l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico, disponendone l'esposizione nella sala delle adunanze, nello spazio riservato al pubblico.

**Articolo 28 Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Nei casi più gravi, dopo ripetuti richiami senza esito, il Sindaco può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

**Articolo 29 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assolutadei votanti (un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto).

**Articolo 30 - Durata degli interventi**

1. La durata di ogni intervento non può superare i cinque minuti.
2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.

4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di tre minuti.

**Articolo 31 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
3. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di proporre apposita discussione al Consiglio comunale che si esprime in merito.

**Articolo 32 – Mozione d'ordine**

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

**Articolo 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive**

6. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
7. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
8. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera conunica votazione.

**Articolo 34 - Presentazione di emendamenti**

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti. Il provvedimento in trattazione è rinviato se l'emendamento richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.
4. Il Sindaco dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

**Articolo 35 - Chiusura della discussione**

1. Nel corso della discussione il Sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere richieda di parlare.

**Articolo 36 - Dichiarazione di voto e votazione**

1. Chiusa la discussione, un Consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
4. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale.

**Articolo 37 - Modalità di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto (a mezzo di scheda).
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

**Articolo 38 - Votazione a scrutinio segreto**

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutino segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
   a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segno di riconoscimento;
   b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Vengono altresì annullate le schede che non consentano una chiara ed univoca interpretazione.
5. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve essere una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, fermo restando la garanzia delle rappresentanze previste nella votazione.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione gli scrutatori con l'assistenza del Segretario, procedono allo spoglio delle schede ed al computo dei voti. Il Sindaco comunica al Consiglio il risultato, proclamando gli eletti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, indicandone i nominativi.

**Articolo 39 – Esito delle votazioni**

1. 1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

**Articolo 40 - Proclamazione del risultato**. **Immediata eseguibilità**

1. Ultimata la votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.
2. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Sindaco può ritenere invalida la votazione e disporne l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei votanti.

**Articolo 41 - Termine dell'adunanza**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
2. Anche prima di aver esaurito la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno il Sindaco, per giustificato motivo, può, sentiti i capigruppo, dichiarare conclusa la riunione rinviando ad una seduta successiva gli argomenti non discussi.

## CAPO IV
## INTERROGAZIONI, MOZIONI

**Articolo 42 - Interrogazioni**

3. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, per conoscere:
   - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
   - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento;
   - le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interrognate medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
4. L'integrazione è presentata per iscritto al Sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni, se richiesta la risposta orale è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

**Articolo 43 - Mozioni**

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

**Articolo 44 - Presentazione e svolgimento delle mozioni**

1. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio.
2. Se la mozione è presentata da un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
3. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interrogazioni.

## CAPO V
## DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

**Articolo 45 - Diritto di iniziativa**

4. Spetta a ciascun Consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
5. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, e mozioni.
6. La proposta di deliberazione è inviata al Sindaco che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
7. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.

**Articolo 46 - Diritto di accesso**

1. Ciascun Consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'Assessore competente, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infra procedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei quindici giorni, successivi a quello dell'acquisizione al protocollo

generale, e comunque in modo sollecito per consentire ai Consiglieri l'espletamento del loro mandato, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro trenta giorni i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.

4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il Consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

**Articolo 47 - Diritto di informazione**

1. Ciascun Consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Sindaco o all'Assessore competente.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal Responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i Responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

## CAPO VI
## DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 48 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 49 – Interpretazione del regolamento**

3. Il Consiglio comunale chiede al Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e di sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
4. L'interpretazione elaborata dalla Conferenza dei Capigruppo viene sottoposta all'esame del Consiglio comunale in occasione della prima adunanza utile, per l'adozione di apposito atto deliberativo.
5. L'interpretazione autentica della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni salvo i casi in cui emergano nuovi elementi che possono comportare diverse valutazioni.

**Articolo 50 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

6. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di adozione.
7. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.
8. Copia del presente Regolamento è pubblicato sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente dedicata allo Statuto ed ai Regolamenti.
9. Lo stralcio del presente regolamento e precisamente la parte riferita al comportamento del pubblico viene esposto nella sala consiliare nello spazio riservato a quest'ultimo.

**********